

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 17/01/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Novità fiscali dal Milleproroghe spiegate dalle Entrate alla Camera</i>	2
<i>Archivio Comuni e Stati esteri: spazio a nuovi Comuni e codici amministrativi</i>	4
<i>Certificazione unica 2024: approvati modello ed istruzioni</i>	5
<i>Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti: istruzioni operative e contabili</i>	7
<i>Entrate tributarie e contributive novembre 2023 in lieve crescita</i>	9
<i>Modelli Iva 2024: disponibili in via definitiva dal 15 gennaio 2024</i>	10
<i>Trattamento ai fini IVA dell'erogazione dell'acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue</i>	11
<i>Pubblicato il programma dell'outreach "Reporting di sostenibilità – Standard e linee guida: lo stato dell'arte"</i>	14
<i>Privacy: confermate le decisioni per il trasferimento dei dati all'estero e aperta una consultazione pubblica sul funzionamento del GDPR</i>	15
<i>European Data Act, Breton: una nuova era nella governance dei dati in Europa</i>	16

Novità fiscali dal Milleproroghe spiegate dalle Entrate alla Camera

L'Agenzia delle entrate in audizione alla Camera: le novità fiscali del Milleproroghe. Nella seduta del 15 gennaio 2024, in commissioni Affari costituzionali e Bilancio, il parere delle Entrate sulle misure di interesse tributario che hanno trovato spazio nel Decreto.

Dalla proroga dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari a quella dei termini di notifica degli atti di recupero delle somme per aiuti di Stato e aiuti *de minimis*.

L'Agenzia delle entrate in audizione, il **15 gennaio 2024**, alla Camera dei deputati in Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, ha illustrato gli aspetti strettamente tributari delle disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023) sul differimento dei termini normativi.

(Articolo 3, comma 3)

Confermato il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso le persone fisiche.

Nel dettaglio il Decreto Milleproroghe ha esteso al 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della precompilata, non possono emettere le fatture elettroniche. Il divieto è stato più volte oggetto di proroghe, da ultimo fino al 2023 con l'articolo 9-*bis* del Dl n. 198/2022 che aveva esteso tale divieto anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Quindi per tutto il 2024 per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l'obbligo della fattura cartacea.

L'Agenzia precisa che la proroga al 2024 di tale divieto, operata dall'articolo 3, comma 3, Dl n. 215/2023, si è resa necessaria per consentire alle amministrazioni di individuare una modalità di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche che possa tutelare il diritto alla privacy con le esigenze di semplificazione e digitalizzazione di servizi e adempimenti.

(Articolo 3, comma 6)

Prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità

responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione negli appositi registri, precisamente il Registro nazionale aiuti (Rna), il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (Sipa).

Nel dettaglio la proroga riguarda il termine per il recupero degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (cosiddetti "*aiuti automatici*") e degli aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ma che non ne determinano l'ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (aiuti semi-automatici). È compito dell'Agenzia delle entrate provvedere alla registrazione degli aiuti fruiti individualmente dai contribuenti, secondo le previsioni del Regolamento di cui al decreto n. 115 del 31 maggio 2017, n. 115 siglato da Mise Mef e Mipaaf.

Lo stesso Regolamento assegna all'Agenzia il compito di effettuare l'iscrizione negli appositi registri degli aiuti individuali automatici e semi-automatici di natura fiscale fruiti dai contribuenti entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nelle quali gli aiuti stessi sono indicati.

L'iscrizione da parte dell'Agenzia può avvenire solo a seguito della previa registrazione della misura di aiuto o dell'aiuto *ad hoc* da parte dell'Autorità responsabile.

La mancata registrazione da parte dell'autorità responsabile e la conseguente mancata iscrizione da parte delle Entrate dell'aiuto individuale determinano l'illegittima fruizione dell'aiuto. In tale contesto, la disposizione del Milleproroghe in esame interviene sui termini di notifica degli atti, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, volti al recupero degli aiuti fruiti in assenza dei predetti adempimenti, prorogandoli di un anno.

(Articolo 3, comma 12)

Ultimo punto illustrato dall'Agenzia durante la audizione è la proroga fino al 31 marzo 2024 degli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione tra Mef, Agenzia e Sogei del 23 dicembre 2009 sui servizi informatici del Sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici, al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Archivio Comuni e Stati esteri: spazio a nuovi Comuni e codici amministrativi

Le new entry, istituite con leggi regionali, si trovano in provincia di Como, Belluno, Padova, e Vicenza. Puntuale, l'Agenzia assegna i corrispondenti codici amministrativi nazionali.

Aggiornato l'Archivio dei Comuni e Stati esteri in seguito all'istituzione di quattro nuove realtà territoriali, una in Lombardia e tre in Veneto. I neonati Comuni sono: Santa Caterina d'Este (Padova), Uggiate con Ronago (Como), Setteville (Belluno) e Sovizzo (Vicenza).

L'Agenzia delle entrate, con le **risoluzioni nn. 3/E, 4/E, 5/E e 6/E del 15 gennaio 2024**, ha attribuito a ogni ente locale un corrispondente codice amministrativo nazionale.

Nel dettaglio:

Santa Caterina d'Este (Padova) è il risultato dell'unione dei comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este, disposta con la legge regionale n. 35/2023 del Veneto, con efficacia 22 gennaio 2024. Il codice amministrativo attribuito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 3 del 15 gennaio 2024 è **M438**, con efficacia dal 22 gennaio 2024 **Setteville (Belluno)**, è istituito con la legge regionale del Veneto n. 34/2023 tramite la fusione dei comuni di Alano di Piave e Quero Vas, con efficacia 22 gennaio 2024. Il codice amministrativo nazionale attribuito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2024 è **M437**, con efficacia dal 22 gennaio 2024 **Uggiate con Ronago (Como)** nasce con la legge regionale della Lombardia n. 10/2023, dalla fusione dei comuni Ronago e di Uggiate - Trevano, con efficacia 1° gennaio 2024. Il codice amministrativo nazionale assegnato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 5 del 15 gennaio 2024 è **M435**, con efficacia 1° gennaio 2024 **Sovizzo (Vicenza)**, istituito con la legge della Regione Veneto n. 33/2023, nasce dalla fusione di Sovizzo e Gambugliano, con efficacia 22 gennaio 2024. Il codice amministrativo nazionale assegnato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 6 del 15 gennaio 2024 è **M436**, con efficacia 22 gennaio 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Certificazione unica 2024: approvati modello ed istruzioni

Sono stati approvati in via definitiva il **16 gennaio 2024**, con **provvedimento n. 8253/2024** delle Entrate.

Da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate entro la consueta scadenza del 16 marzo, Cu 2024 relativa al 2023 si presenta in versione definitiva con diverse novità.

Via libera al modello Certificazione unica 24 (Cu 2024), corredato di istruzioni e specifiche tecniche.

Approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica con i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e dell'incaricato alla trasmissione, oltre al quadro "CT" da utilizzare per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni relativi al modello 730-4 e 730-4 integrativo.

Le novità nel suddetto **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**.

La Cu 2024 ha dovuto fare spazio a numerose novità.

Tra queste ricordiamo la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l'innalzamento a 3mila euro dei *fringe benefit* erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

Le **Certificazioni uniche devono essere presentate dai sostituti d'imposta, entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento, per attestare i redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali, e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, le ritenute e le detrazioni effettuate.

Il modello deve essere utilizzato anche per dichiarare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2023, che non hanno concorso alla formazione dell'imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una Cu relativa ai redditi erogati nel 2023 prima del modello definitivo approvato oggi, dovrà consegnare una nuova Cu 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

Limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'Inps, la Certificazione deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti: istruzioni operative e contabili

L'INPS, con la **circolare n. 11 del 16 gennaio 2024**, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l'articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023 eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto, all'articolo 1, comma 15, che: *“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

Come previsto dalla citata disposizione, l'esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

- nella misura di **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura di **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – il citato

articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero **non abbia effetti sul rateo di tredicesima**.

Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

Inoltre, poiché la misura in oggetto trova applicazione sulla sola quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, l'applicazione della stessa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In ragione dell'eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Entrate tributarie e contributive novembre 2023 in lieve crescita

Le entrate tributarie e contributive nei primi undici mesi del 2023 mostrano nel complesso una crescita del 5,10% rispetto all'analogo periodo del 2022.

Lo afferma il **Dipartimento delle Finanze** con una **nota del 15 gennaio 2024**.

Rapporto sulle entrate – Novembre 2023

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-novembre 2023 mostrano nel complesso una crescita di 37.079 milioni di euro (+5,1 per cento) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (31.185 milioni di euro, 6,3 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (5.894 milioni di euro, +2,6 per cento). Di seguito l'analisi dell'andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive.

Andamento delle entrate tributarie

Le entrate tributarie ⁽¹⁾ nel periodo considerato aumentano di 31.185 milioni di euro (+6,3 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 29.053 milioni di euro (+6,1 per cento). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.621 milioni di euro, +15,1 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+2.673 milioni di euro, +4,9 per cento). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - sono in aumento di 2.162 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (4,6 per cento).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Modelli Iva 2024: disponibili in via definitiva dal 15 gennaio 2024

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, insieme alle istruzioni, modelli ed istruzioni da presentare nel 2024 ai fini dell'IVA. Pronta anche la versione “base” da utilizzare in alternativa.

Terminata la fase preliminare, debuttano in forma ufficiale, insieme alle relative istruzioni, i modelli Iva e Iva Base 24, approvati con **provvedimento Prot. n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024, dell'Agenzia delle entrate**. I due modelli dovranno essere utilizzati per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 2023. La versione bozza era stata pubblicata lo scorso 22 dicembre.

Iva 2024, ecco arrivata la versione definitiva

Rispetto allo scorso anno i modelli Iva sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione. In particolare, sono stati rimodulati i rigli dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l'opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Al debutto anche il modello Iva base 2024

Inoltre, ravvisata l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.

Il neo documento annuncia che con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Trattamento ai fini IVA dell'erogazione dell'acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue

La disciplina viene riepilogata **dall'Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 9 del 16 gennaio 2024**.

Il **primo quesito** sollevato dall'Istante (società o gestore unico) è volto a conoscere se, ai fini IVA, la **somministrazione di acqua**, oggetto dei due contratti stipulati con gli utenti nel corso del 2023 (i soli per i quali è ravvisabile il requisito della preventività), sia una cessione di beni.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che la società svolge detta attività sulla base di una Convenzione avente a oggetto l'affidamento della gestione del SII secondo il modello *“in house providing”* e la cui qualificazione ai fini IVA non è oggetto di alcun quesito.

Per l'articolo articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. *“Testo Unico Ambiente”* e in seguito *“TUA”*), il SII è un servizio pubblico in quanto *«... costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e **distribuzione di acqua** ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»*.

L'Agenzia rileva che nella fattispecie qui in esame, l'ATO della Provincia di X ha dato in affidamento il SII all'Istante, società interamente partecipata dai Comuni appartenenti allo stesso ATO.

La Convenzione di Gestione stipulata dalle parti, il cui contenuto è assunto qui acriticamente, tra l'altro:

1. definisce il servizio idrico integrato come *“l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”*, con ciò non discostandosi dal dettato dell'articolo 141, comma 2, del TUA, sopra riportato;
2. ha per oggetto l'*“Affidamento del servizio pubblico”*, rappresentato dalla *“gestione del Servizio Idrico Integrato”*, che le parti qualificano *“complesso”* perché *“costituito dall'insieme...(n.d.r.) di tutti i servizi indicati all'articolo 1bis “Definizioni” della stessa Convenzione (cfr. articolo 3bis), cui si aggiunge la gestione dei beni, delle reti, degli impianti strumentali e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII, nonché del*

relativo personale, trasferiti all'Istante secondo le modalità descritte, in particolare, agli articoli 1, 7 e 8 della stessa Convenzione. Nell'ambito delle Definizioni rientrano anche un insieme di attività idriche *“non rientranti nel servizio idrico integrato”* (i.e. *“Altre attività idriche”*), quali l'esecuzione di lavori conto terzi e il trattamento delle acque reflue, nonché *“attività diverse da quelle idriche...”* (i.e. *“Altre attività”*).

A fronte di tutto ciò la Società è remunerata, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Gestione, con una tariffa unica d'ambito *“riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito”*.

In particolare, *“nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla sostituzione dei contatori [...]”*.

Da quanto sino a ora precisato consegue che l'Istante effettua a favore degli utenti una prestazione di servizi (rectius servizio pubblico) e pertanto:

il momento di effettuazione della stessa è individuato dall'articolo 6, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui ***“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”***; ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ad IVA; la territorialità dell'operazione è individuata dall'articolo 7ter del Decreto IVA.

Il **secondo quesito** formulato attiene esclusivamente alle modalità con cui l'Istante può individuare lo status del suo committente in relazione a tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla società e dunque non solo la somministrazione di acqua, oggetto del primo quesito, bensì anche il collettamento e depurazione delle acque reflue.

Per stabilire se il committente è un privato consumatore oppure un soggetto passivo IVA stabilito in uno Stato extra UE, il Gestore Unico e la sua Stabile Organizzazione possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, paragrafo 2.1.2., in merito alla metodologia probatoria, nonché a quanto chiarito nella circolare 27 ottobre 2023, 30/E, paragrafo 3.7.1.1, in merito all'individuazione dello status della controparte. In particolare, secondo la circolare da ultimo richiamata *“Resta inteso che il prestatore, nell'utilizzo dell'ordinaria diligenza cui è sempre tenuto deve applicare, ove possibile, le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13bis nonché 17 e 18 del regolamento esecuzione (UE) 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011”*.

Se, nonostante tutto ciò, il prestatore italiano non riesce ad avere contezza in maniera incontrovertibile della soggettività passiva del committente extraUE, la prestazione di servizi si considera resa a un “privato” e quindi imponibile ad IVA in Italia ai sensi del citato articolo 7ter.

Resta inteso che l'identificazione come soggetto passivo ai fini IVA di un soggetto situato in territori extra-UE (nel caso di specie il Comune di Y e il Comune di Z), rappresenta un accertamento di fatto, non esperibile in sede di interpello.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 9 del 16 gennaio 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Pubblicato il programma dell'outreach “*Reporting di sostenibilità – Standard e linee guida: lo stato dell'arte*”

16 gennaio 2024

L'OIC, in collaborazione con l'EFRAG, ha organizzato il joint outreach “*Reporting di sostenibilità – Standard e linee guida: lo stato dell'arte*”. L'evento sarà in streaming il 22 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 13.00. Interverranno rappresentanti del MEF, della Consob, dell'ISSB, dell'EFRAG, dell'OIC e un panel di esperti.

L'evento si terrà in italiano, ad eccezione dell'intervento del rappresentante dell'ISSB che sarà in inglese.

Il pubblico potrà contribuire al dibattito nel corso della sessione Q&A.

(OIC, nota del 16 gennaio 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Privacy: confermate le decisioni per il trasferimento dei dati all'estero e aperta una consultazione pubblica sul funzionamento del GDPR

Con il Rapporto del 15 gennaio 2024 (COM (2024)7 final, la Commissione europea ha concluso la revisione periodica delle decisioni di adeguatezza relative a 11 Stati extra-Ue: Andorra, Argentina, Canada, Isole Faroe, Guernsey, Israele, Isola di Man, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, e Uruguay.

A seguito dell'analisi della normativa vigente, la Commissione ha stabilito che tali Paesi garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti dall'Unione europea, pertanto le decisioni di adeguatezza sono rimaste in vigore. Di conseguenza i trasferimenti di dati personali dall'UE verso questi Paesi possono avvenire liberamente, senza che sia necessario adottare ulteriori misure di garanzia.

Si ricorda che le decisioni di adeguatezza sinora adottate, oltre a quelle dei Paesi indicati, comprendono Australia (limitatamente ai dati del codice di prenotazione aerea), Giappone, Repubblica di Corea, Regno Unito, USA (organizzazioni commerciali che partecipano al quadro normativo sulla privacy dei dati Ue-Usa). L'11 gennaio 2024, la Commissione europea ha avviato una call for evidence in vista della predisposizione della prossima relazione di valutazione e riesame del GDPR (regolamento (UE) 2016/679), che dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per la metà del 2024.

La relazione avrà ad oggetto l'applicazione del GDPR e in particolare il funzionamento del Capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, mentre non riguarderà gli aspetti relativi al meccanismo di cooperazione e coerenza tra le autorità nazionali per la protezione dei dati personali, in quanto su di essi la Commissione ha già presentato nel luglio scorso un'apposita proposta legislativa.

Tutti gli stakeholder possono partecipare alla call for evidence (fino all'8 febbraio 2024) rispondendo a un questionario che considera temi quali le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, l'esperienza relativa ai rapporti con le autorità di protezione dei dati personali, l'attuazione del principio di accountability, il ruolo del Data Protection Officer, gli strumenti per il trasferimento internazionale di dati personali, il ricorso a codici di condotta e certificazioni, l'interazione tra il GDPR e le altre iniziative della Data Strategy europea (Data Act, Data Governance Act, European Health Data Space ecc).

(Assonime, nota del 16 gennaio 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

European Data Act, Breton: una nuova era nella governance dei dati in Europa

Il Commissario per il Mercato Interno: *“L’entrata in vigore del Data Act è una pietra miliare nei nostri sforzi per plasmare lo spazio digitale”.*

Il Data Act (EDA) è entrato in vigore l’11 gennaio 2024, come parte integrante della strategia per il raggiungimento degli obiettivi del 2030 Digital Decade, al fine di implementare il precedente Data Governance Act.

L’obiettivo è assicurare equità digitale, delineando chi può generare valore dai dati e a quali condizioni, promuovendo al contempo un mercato competitivo e innovativo mediante lo sblocco dei dati industriali e maggiore chiarezza legale.

Gli utenti dei cosiddetti connected products possono accedere ai dati generati da questi dispositivi e condividerli con terze parti, dando più controllo ai consumatori stessi e stimolando i servizi post-vendita e l’innovazione.

Gli incentivi per i produttori a investire in questo settore saranno preservati, e i loro segreti commerciali rimarranno protetti.

D’altra parte, gli enti pubblici possono accedere ed utilizzare dati detenuti dal settore privato in situazioni di emergenza pubblica, garantendo un flusso di informazioni qualora i dati non siano prontamente disponibili in altri modi.

Il Data Act fornisce anche una protezione contro clausole contrattuali ingiuste nei contratti di condivisione dati, promuovendo la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese nel mercato dati.

Tra le altre norme, vengono inoltre introdotte salvaguardie contro richieste illecite da parte di autorità di paesi terzi per il trasferimento o l’accesso a dati non personali conservati nell’UE.

Ciò assicura un ambiente di elaborazione dati affidabile.

Inoltre, l’atto promuove lo sviluppo di standard di interoperabilità per la condivisione e l’elaborazione dei dati, in linea con la strategia di standardizzazione dell’UE.

Il testo diverrà applicabile a partire dall’11 settembre 2025, aprendo la strada a una nuova era nella governance dei dati in Europa e sostenendo gli sforzi per un’innovazione continua e una gestione equa dei dati.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato Interno: *“L’entrata in vigore del Data Act è una pietra miliare nei nostri sforzi per plasmare lo spazio digitale. Promuoverà una fiorente Data economy dell’UE, che sia innovativa e aperta, alle nostre condizioni. I cittadini e le imprese europee beneficeranno della ricchezza dei dati industriali che diventeranno disponibili, dando vita a nuove applicazioni basate sui dati, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale”.*

(Conf Professioni, nota del 16 gennaio 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)